

Statuto

Titolo I

COSTITUZIONE, SCOPO, OBBLIGO E DIVIETI

ARTICOLO 1)

DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI

E' costituita una associazione denominata "Associazione EIDOS Onlus", con sede in Floridia.

L'Associazione – agli effetti fiscali- assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto delle persone svantaggiate alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale, per attuare una valida prevenzione delle disabilità in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana. L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'associazione il Consiglio Direttivo potrà elaborare regolamenti interni sottoponendoli alla approvazione dei soci riuniti in assemblea .

L'associazione può chiedere alle autorità il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della legislazione vigente .

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o amministrative anche altrove.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2)

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari e/o collettività estere per gli aiuti umanitari.

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

- a) assistenza sociale e socio sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) istruzione;
- d) formazione.

L'Associazione per realizzare gli scopi primari, oltre agli scopi essenziali indicati nelle lettere a), b), c) e d), potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Più specificatamente l'Associazione può:

- a) stabilire rapporti con gli organi legislativi regionali ,nazionali ed internazionali, con gli enti locali e centri di cura pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e riabilitazione socio- sanitaria, di ricerca, di istruzione e formazione, allo scopo di sensibilizzare questi interlocutori ad agire in sede operativa in armonia con le esigenze delle persone svantaggiate e delle loro famiglie;
- b) promuovere e sollecitare ricerche sistematiche sulle cause che provocano la disabilità, sulla prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; fornire alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, sociale, psicologico ed educativo per una adeguata comprensione e gestione della situazione;

- c) promuovere sul piano nazionale la raccolta dei dati statistici ed agire come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche giuridiche e pratiche sul problema della disabilità;
- d) esercitare l'attività che sia utile a realizzare una riabilitazione intesa come processo multiforme e pluridimensionale ossia non solamente come momento medico, ma sociale, educativo, culturale e lavorativo proponendo convegni, conferenze, congressi e studi volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione dell'handicap e della disabilità in generale;
- e) sollecitare l'attuazione e lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di servizi di riabilitazione idonei a rispondere ai bisogni delle persone in situazione di handicap per favorirne la piena integrazione sociale; sviluppare la concezione dei servizi come "funzione pubblica" indipendentemente dalla configurazione degli apparati che li producono e li erogano;
- f) promuovere l'integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate;
- g) mantenere intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni sia nazionali che estere, che si occupano delle persone in situazione di handicap, per la risoluzione dei problemi che le accomunano;
- h) svolgere ogni attività senza fine di lucro, utile al raggiungimento della finalità indicate nell'art. 1;
- i) svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali di stabilimenti riabilitativi o Centri;
- j) istituire e gestire stabilimenti riabilitativi o Centri destinati ad erogare servizi di riabilitazione per le malattie neurologiche, psicomotorie e/o sensoriali e per le malattie ortopediche e reumatologiche, anche attraverso l'uso di agenti fisici e tecniche strumentistiche;
- l) istituire e gestire centri di ricerca, di formazione e istruzione;
- m) coordinare, istituire e gestire centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- n) promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone svantaggiate e delle loro famiglie;
- o) istituire e gestire comunità alloggio, case-famiglia, case-albergo e Centri diurni;
- p) collaborare con gli altri Centri e istituzioni sia pubbliche che private, anche attraverso convenzioni, per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone disabili;
- q) organizzare attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;
- r) realizzare il conseguimento dei suoi scopi attraverso una concorde ed omogenea azione delle sue componenti, tutte impegnate al rispetto ed alla attuazione del presente Statuto.

ARTICOLO 3)

OBBLIGHI E DIVIETI

L'Associazione, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ha i seguenti obblighi e divieti;

OBBLIGHI:

- a) redigere il bilancio o rendiconto annuale, garantendo la pubblicità dello stesso;
- b) destinare totalmente gli utili e gli avanzi di gestione unicamente all'attività istituzionale o ad altre attività connesse;
- c) devolvere in caso di scioglimento tutte le somme ed i beni che residuano ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- d) garantire tra gli associati una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci di maggiore età;

DIVIETI:

- e) svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- f) distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- g) distribuire anche in modo indiretto utili ovvero cedere beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti ed a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'Associazione o ne parte;
- h) impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie;
- i) tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria nei confronti di chiunque;
- l) corrispondere ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n° 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n° 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n° 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le disposizioni riguardanti le ONLUS previste all'art. 10 del Decreto legislativo 04 Dicembre 1997, n.460.

Titolo II

SOCI

ARTICOLO 4)

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, che abbiano sempre tenuto nella vita privata, pubblica, lavorativa e professionale, condotta specchiata, decorosa e non abbiano mai dato alcun modo di dubitare della propria moralità.

Essi saranno ammessi secondo le modalità del presente statuto.

ARTICOLO 5)

CATEGORIE DI SOCI

I soci sono:

- a) onorari;
- b) effettivi.

Sono onorari i soci nominati dall'Assemblea per particolari benemeritenze. Essi non pagano nessuna quota.

Sono effettivi quei soci che, versando la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza dell'Associazione a tempo indeterminato, a meno che non rassegnino le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

ARTICOLO 6)

MODALITA' DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio effettivo deve portare, a titolo di presentazione, la firma di due soci effettivi. La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibererà nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della medesima. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

ARTICOLO 7)

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, per recesso unilaterale, o per esclusione.

La esclusione è deliberata dal consiglio direttivo per il mancato pagamento della quota sociale al trentuno dicembre di ogni anno, o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Titolo III

ARTICOLO 8)

ASSEMBLEE DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è composta da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio rappresenta un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro mediante delega ed ognuno non può rappresentare più di un socio.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio dell'Associazione.

ARTICOLO 9)

CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il primo quadrimestre, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le Assemblee sia Ordinaria che Straordinaria possono essere convocate ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione delle assemblee sociali, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, deve essere effettuata dal Presidente con lettera raccomandata inviata al domicilio dei singoli soci da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

ARTICOLO 10)

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sociali tanto ordinarie quanto straordinarie ,si intendono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno una ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, con un minimo di un terzo degli aventi diritto al voto per le sole assemblee straordinarie.

ARTICOLO 11)

COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la nomina del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e del Presidente del Collegio dei revisori;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione sulla gestione, e di quello preventivo;
- c) l'approvazione di eventuali regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo;
- d) ogni altro argomento che il consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Sono di competenza della Assemblea straordinaria le modifiche dello statuto sociale ed ogni altro atto di notevole rilevanza.

Titolo IV

CARICHE ED ATTRIBUZIONI RELATIVE

ARTICOLO 12)

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un consiglio direttivo eletto liberamente dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di tre membri scelti tra gli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente e un Segretario.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n°460.

Il consiglio direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a un Direttore Generale.

Sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo inerenti all'ordinaria amministrazione nell'eventuale periodo intercorrente fra la data di decadenza della carica dei consiglieri e la data dell'Assemblea competente a deliberare la nomina dei nuovi consiglieri.

ARTICOLO 13)

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al presidente o, in caso di impedimento, al Vice-Presidente.

Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

ARTICOLO 14)

POTERI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oltre ai poteri di cui all'art. 12 dello Statuto, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) l'ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- b) la determinazione di anno in anno e comunque non oltre il trentuno dicembre, della quota associativa;
- c) l'esclusione dei soci per inadempienze e per i gravi motivi indicati nell'art. 7 del presente statuto;
- d) la nomina delle figure professionali previste dalle norme vigenti, necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) la compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e della relazione sulla gestione, nonché la stesura dell'inventario del patrimonio sociale.
- f) Ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 15)

PRESIDENTE

Il Presidente ha la presidenza del Consiglio Direttivo e delle assemblee.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza potrà anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di vacanza, assenza o impedimento, tali incarichi sono devoluti al Vice-Presidente.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti al Direttore Generale.

ARTICOLO 16

SEGRETARIO

Al Segretario spetta l'incarico di stendere i verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

ARTICOLO 18

INCOMPATIBILITA'

Non sono cumulabili le cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti.

Titolo V

ESERCIZIO FINANZIARIO E PROVENTI

ARTICOLO 19

L'esercizio finanziario decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude al trentuno dicembre millenovecentonovantasei.

Entro il 30 Aprile il consiglio direttivo sottoporra all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20)

PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote sociali sia ordinarie che straordinarie, da eventuali elargizioni o donazioni, lasciti testamentari, contributi di Enti Statali o di privati, da finanziamenti di legge nonché da proventi derivanti da attività svolte e finalizzate direttamente agli scopi istituzionali.

Titolo VI

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 21)

DELIBERA DI SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione, è deliberato dall'assemblea straordinaria. La deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci presenti. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 22)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO 23)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

ARTICOLO 24)

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro primo del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro quinto del Codice Civile.